



REGIONE DELLA PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 17 DICEMBRE 1996

N. 166 Reg. deliberazioni

OGGETTO: LEGGE REGIONALE "Disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere ed interventi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla l.r. 3 ottobre 1986, n.31"

L'anno millenovecento novantasei il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si é riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Giovanni Copertino
Vice Presidenti i sigg. sig. Lucio Tarquinio - sig. Gaetano Carrozzo
Consiglieri Segretari i Sigg. sig. Angelo Cera
e con l'assistenza:
- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero
- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione sig.ra Silvana Vernola
I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ADDUCI Francesco	Si		33) INTRONA Onofrio	Si	
2) ALOISI Vito Leonardo	"		34) LOMELO Domenico	"	
3) AMODIO Felice	"		35) LOSPINUSO Pietro	"	
4) ANGIULI Vito	"		36) MACRI' Camillo	"	
5) BALDUCCI Enrico		"	37) MARMO Nicola	"	
6) BASURTO Massimo	"		38) MINCUZZI Mattia	"	
7) CAMILLI Fabrizio	"		39) MINEO Luciano	"	
8) CARBONELLI Anna Maria		"	40) MONGIELLO Salvatore	"	
9) CAROPPO Luigi	"		41) MORRA Carmelo	"	
10) CARROZZO Gaetano	"		42) PALESE Rocco	"	
11) CARUSO Vincenzo	"		43) PELLEGRINO Donato	"	
12) CERA Angelo	"		44) PEPE Pietro	"	
13) COLANGELO Sabino	"		45) RINALDI Rosario	"	
14) COLASANTO Angelo	"		46) RUOCCO Roberto	"	
15) COPERTINO Giovanni	"		47) SACCOMANNO Michele	"	Si
16) CROCCO Antonio	"		48) SALAMINO Angelo	"	
17) DE CRISTOFARO Mario	"		49) SANTANIELLO Enrico	"	
18) D'ERARIO Grazia	"		50) SARDELLI Luciano	"	
19) DI BELLO Rossana	"		51) SEMERARO Giuseppe	"	
20) DICESARE Rosaria	"		52) SGOBIO Cosimo	"	
21) DI DONNA Giuseppe	"		53) STEFANETTI Armando	"	
22) DIPIETRANGELO Carmine	"		54) STRAZZERI Marcello	"	
23) DISTASO Salvatore	"		55) TAGLIENTE Nicola	"	
24) ERRICO Enrica	"		56) TARQUINIO Lucio	"	
25) FERRI Giuseppina	"		57) TATEO Pietro	"	
26) FESTINANTE Luigi	"		58) TEDESCO Alberto	"	
27) FIORENTINO Nunziata	"		59) TONDO Antonio	"	
28) FITTO Raffaele	"		60) TUNDO Roberto	"	
29) FRISULLO Alessandro	"		61) URSI Antonio	"	
30) GALASSO Matteo	"		62) UZZI William	"	
31) GODELLI Silvia	"		63) VALENTE Giovanni	"	
32) GUALTIERI Gualtiero	"				

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che decimo argomento in discussione è il disegno di legge "Disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere e interventi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31".
(Stante l'assenza di entrambi i Consiglieri segretari, ne assume le funzioni, a norma di regolamento il Consigliere Errico).

Dà la parola al relatore, cons. Salamino, Presidente della IV Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti, (si è astenuto il Presidente Copertino), espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A


di approvare, così come approva, la legge regionale "Disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere e interventi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31", nel testo allegato alla presente

delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
(dott.ssa Enrica Errico)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)





LEGGE REGIONALE

"Disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere e interventi dei consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Sono disciplinate dalla presente legge le procedure per l'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere e di interventi di competenza dei Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31.

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Copertino)

Art. 2
(Disposizioni in materia di espropriazioni per gli interventi di competenza dei Consorzi di sviluppo industriale)

1. Ai Consorzi per lo sviluppo industriale e servizi reali alle imprese di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986 n. 31, disciplinati dall'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,



si applicano, ai fini della realizzazione delle opere e delle infrastrutture, le disposizioni previste dagli artt. 37 (disposizioni di pubblica utilità e di urgenza), 38 (acquisizione delle aree), 39 (espropriazioni), 40 (deleghe in materia di espropriazioni) della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Copertino)

Art. 3
(Rinvio a norme statali)

1. Le disposizioni contenute nel Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni si applicano a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi disciplinati dalla presente legge.

2. Per i procedimenti espropriativi di cui alla presente legge si applicano, per quanto non previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, le norme di cui alla legge 25 giugno 1965, n. 2359.

3. Per la determinazione delle indennità di espropriazione relative ad aree edificabili si applicano le norme stabilite dall'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Copertino)

Art. 4
(Norme per la notifica degli atti)

1. Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 provvede direttamente l'ente espropriante nelle forme previste per la notificazione



degli atti processuali.

2. Nel caso in cui l'esecuzione dell'opera o dell'intervento venga affidata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a un ente strumentale, all'adempimento di cui al comma 1 e alle relative spese provvede l'ente affidatario in nome e per conto dell'ente espropriante.

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Copertino)

Art. 5

(Poteri sostitutivi)

1. Per l'esecuzione delle opere finanziate dalla Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, gli altri enti pubblici, ivi compresi quelli territoriali come Province e Comuni, nonché gli enti pubblici non territoriali, sono tenuti alla stretta osservanza dei termini previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per gli adempimenti di loro competenza, concernenti i procedimenti amministrativi.

2. Nel caso in cui gli adempimenti di cui al comma 1 non vengano adottati nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per i singoli adempimenti, la Giunta regionale, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, d'ufficio, sentito l'Assessore al ramo, diffida l'ente obbligato a provvedere con ogni immediatezza e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della diffida stessa.

3. Scaduto inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina, entro trenta giorni, un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti necessari, individuati di volta in volta dalla Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni dalla data della nomina. Dell'avvenuta nomina del Commissario è data immediata notizia agli interessati.

4. Gli enti delegati di cui all'art. 40 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, dal momento della nomina del Commissario non possono adottare alcun provvedimento relativo



alla delega. Al Commissario ad acta, per l'espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti tutti i poteri dell'Ente Organo competente inadempiente in materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare, per l'istruttoria della pratica, gli uffici dell'ente.

5. Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo gravano sul bilancio dell'ente obbligato.

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Copertino)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Dott. Giovanni Copertino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
(dott.ssa Enrica Errico)

IL SGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)